



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**  
PROVINCIA DI PERUGIA



**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Numero 17 del 27/03/2017**

OGGETTO : TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO D'IMPOSTA 2017 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

*L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria, di prima convocazione, il consiglio comunale. Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale **Dott. Franco Bizzarri**. Assiste il Segretario Generale **Dott. Giuseppe Benedetti**. Sono presenti i sigg.ri:*

		Presente/Assente
Dott. Batino Sergio	Sindaco	Presente
Mencarelli Marino	Componente del Consiglio	Presente
Petruzzi Sara	Componente del Consiglio	Presente
Dott.ssa Pasquoni Paola	Componente del Consiglio	Presente
Bizzarri Franco	Componente del Consiglio	Presente
Rocchini Matteo	Componente del Consiglio	Presente
Banella Margherita	Componente del Consiglio	Presente
Mazzeschi Laura	Componente del Consiglio	Presente
Del Pizzo Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Lodovichi Daniz	Componente del Consiglio	Presente
Bizzarri Caterina	Componente del Consiglio	Assente

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to **Dott. Franco Bizzarri**

IL SEGRETARIO

F.to **Dott. Giuseppe Benedetti**

Duca Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Paradisi Rosella	Componente del Consiglio	Presente
Castelletti Clarissa	Componente del Consiglio	Presente
Bernardini Pierino	Componente del Consiglio	Presente
Bistacchia Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Carboni David	Componente del Consiglio	Presente

Sono, inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana, Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni Mariella

Dell'intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che restano acquisiti alla registrazione, il cui *file* viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

.....omissis

In prosieguo di seduta, viene, quindi, trattato

### **l'argomento n. 3**

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	15	
Astenuti	0	
Votanti	15	
Favorevoli	9	
Contrari	6	Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni.

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 17 del registro delle deliberazioni, anno 2017.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	15	
Astenuti	0	
Votanti	15	
Favorevoli	9	
Contrari	6	Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni.

-----  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

**F.to Dott. Franco Bizzarri**

IL SEGRETARIO

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

Richiamata la deliberazione GC n. 28 del 09/02/2017 la cui parte narrativa viene integralmente riportata

>>VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”);

**Considerato** che la suddetta legge 232/2016 all'art. 1 comma 42 prevede anche per il 2017 la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015 ad eccezione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 05/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016:

- La TASI è dovuta per il possesso o detenzione di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili come definiti dalla normativa IMU. Sono comunque esclusi i terreni agricoli, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- l'esenzione dalla TASI per abitazione principale si applicano anche al comodatario in quanto anche per il detentore è stata prevista l'esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 26 che recita

*"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*

Viste le aliquote deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n.18 del 29/10/2016 e successiva rettifica parziale in autotutela C.C. n. 59 del 13/10/2016 e ritenuto di rideliberarle senza modifiche anche per l'anno 2017;

Richiamate le norme contenute nella legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l' art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) che prevede la Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni;
- l' art. 1 comma 14 lett. a), b) e d) e comma 28) che abolisce la TASI sulla abitazione principale e modifica il presupposto impositivo;
- l'art 1 commi 53 e 54 che introducono una riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato;
- l'art 1 comma 15 che prevede l'esenzione IMU/TASI per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari;

RILEVATO che in base all'art. 29 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<b>Servizio</b>	<b>Importo previsto 2016 (€)</b>
Servizio di polizia locale	410.961,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	528.683,00
Servizio di illuminazione pubblica	321.399,00
Servizi di protezione civile	10.612,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	283.668,00

5

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

**F.to Dott. Franco Bizzarri**

IL SEGRETARIO

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

territorio ed all'ambiente	
Servizi di urbanistica e gestione del territorio	239.366,00
Servizi relativi all'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	74.774,00
Servizi di istruzione pubblica	555.222,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.424.685,00</b>

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2017 approvato in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale dove, per garantire gli equilibri di bilancio, emerge la necessità di ricavare dalla TASI un gettito per l'anno 2017 di €. 532.000,00;

DATO ATTO che la percentuale di copertura dei costi dei servizi di cui sopra, assicurata dal gettito previsto dalla TASI, è del 21,94%;

DATO ATTO che: in base alla deliberazione della Giunta comunale adottata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le seguenti:

	<b>Imu</b>
	<b>Aliquota</b>
Aliquota ordinaria (di base) da applicare in tutti casi non espressamente specificati nelle altre voci	9,60 per mille
Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	5,0 per mille
Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	esenti
Abitazione non locata di anziano e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	esenti
<i>Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa</i>	esenti
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero AIRE non pensionato nel rispettivo paese di residenza e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	4,60 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	esenti
Alloggi diversi da quelli sociali IACP o ex IACP regolarmente assegnati	5,0 per mille
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d'uso (c.d.Fabbricati merce)	esenti
Casi coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	esenti
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esenti
fabbricati in categoria D esclusi D/10	Stato 7,60 Comune 2,0
Unità immobiliari ad uso abitativo disciplinate dall'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015 e loro pertinenze (max una per categoria C/2, C/6 C/7), date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela	<b>9,60 per mille, con base imponibile ridotta del</b>

	<b>50%</b>
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola- che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)	esenti
Aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti
Terreni agricoli	<b>Esenti per legge</b>
Aree fabbricabili – piani di recupero, indipendentemente dalla destinazione finale dell'immobile realizzato – immobili F2 con potenzialità edificatoria	9,60 per mille

RITENUTO in particolare di avvalersi ancora della possibilità di incrementare l'aliquota massima di legge dello 0,25% per alcune categorie di immobili ;  
RITENUTO altresì di poter differenziare l'aliquota per le categorie di immobili esenti per legge dall'IMU incrementandola rispetto all'aliquota base al fine di garantire una più equamente distribuita partecipazione dello sforzo fiscale;

VISTO l'art. 9-bis del Dl n. 47 riconosce, a decorrere dal 2015, la riduzione di due terzi della Tasi per l'unica *“unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”*

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

	<b>TASI</b>	
	<b>Aliquota</b>	<b>% a carico occupante</b>
Aliquota ordinaria (di base) da applicare nei casi non specificati	1,0 per mille	10%
Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	1,0 per mille	10%
Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	<b>Esente per legge</b>	
Abitazione, non locata né data in comodato, di anziano e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	<b>Esenti per assimilazione</b>	
<i>Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>	<b>Esente per legge</b>	
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero AIRE e relative	1,0 per mille	**

7

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Franco Bizzarri

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria,		
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	<b>Esente per legge</b>	
Alloggi diversi da quelli sociali IACP o ex IACP regolarmente assegnati	1,0 per mille	10%
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci	<b>Esente per legge</b>	10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d'uso (c.d. Fabbricati merce)	2,90 per mille	**
Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	<b>Esente per legge</b>	10%
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia	<b>Esente per legge</b>	10%
fabbricati in categoria D esclusi D/10	1,0 per mille	10%
Unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative pertinenze), date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano anagraficamente, con obbligo di dichiarazione al Comune pena perdita del diritto entro il termine previsto per la dichiarazione TASI	zero per mille	
<b>Pertinenze delle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela che non rientrano nella disciplina dell'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015,</b>	<b>1,0 per mille</b>	<b>Esente per legge</b>
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola- che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)	1,0 per mille	10%
Terreni agricoli	esenti	
Aree fabbricabili – piani di recupero, indipendentemente dalla destinazione finale dell'immobile realizzato - immobili F2 con potenzialità edificatoria	1,0 per mille	10%
<b>Altre esenzioni ed agevolazioni di legge</b>		
- <b>riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato;</b>		
- <b>esenzione per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari</b>		

\*\* per loro natura non possono contemplare l'ipotesi dell'occupante

TENUTO CONTO che:

le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme - sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

	TASI	IMU	IMU+TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Aliquota ordinaria (di base) da applicare nei casi non specificati	1,0 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	1,0 per mille	5,0 per mille	6,0 per mille	6,0 per mille
Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	esenti	esenti		6,0 per mille
Abitazione, non locata né data in comodato, di anziano	esenti	esenti		6,0 per

e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria				mille
<i>Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>	esenti	esenti		6,0 per mille
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero AIRE e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria,	1,0 per mille	4,60 per mille	5,60 per mille	6,0 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	esenti	esenti		10,60 per mille
Alloggi diversi da quelli sociali Iacp o ex Iacp regolarmente assegnati	1,0 per mille	5,0 per mille	6,0 per mille	10,60 per mille
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci	esenti	esenti	esenti	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d'uso (c.d. Fabbricati merce)	2,90 per mille	esenti	2,90 per mille	10,60 per mille
Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	esenti	esenti	esenti	10,60 per mille
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esenti	esenti	esenti	10,60 per mille
fabbricati in categoria D esclusi D/10	1,0 per mille	Stato 7,60 Comune 2,00	10,60 per mille	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo disciplinate dall'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015 date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela	0 per mille	<b>9,60 per mille, con base imponibile ridotta del 50%</b>	<b>9,60 per mille, con base imponibile e ridotta del 50%</b>	10,60 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA dall'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015, data in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, la adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano	0 per mille	9,60 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Franco Bizzarri

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

anagraficamente. Si applica la disciplina di legge per l'IMU e da disciplina Comunale per la TASI. Sono escluse da questa categoria tutte le pertinenze				
<b>Pertinenze delle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela che non rientrano nella disciplina dell'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015,</b>	<b>1,0 per mille</b>	9,60 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola- che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)	1,0 per mille	esenti	1,0 per mille	2,0 per mille
Terreni agricoli	esenti	esenti		10,60 per mille
Aree fabbricabili – piani di recupero, indipendentemente dalla destinazione finale dell'immobile realizzato - immobili F2 con potenzialità edificatoria	1,0 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;<<

VISTO la normativa sulle modalità relativa ai dei termini per la pubblicazione delle delibere IMU e TASI (art. 1, comma 10,lett. d) ed e); comma 708 ledgge 208/2015);

SENTITA la Commissione Finanze del 15/03/2017;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

## DELIBERA

**1) Di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):**

	TASI	
	Aliquota	% a carico occupante
Aliquota ordinaria (di base) da applicare nei casi non specificati	1,0 per mille	10%
Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	1,0 per mille	10%
Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	<b>Esente per legge</b>	
Abitazione, non locata né data in comodato, di anziano e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	<b>Esenti per assimilazione</b>	
<i>Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</i>	<b>Esente per legge</b>	
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero AIRE e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria,	1,0 per mille	**
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	<b>Esente per legge</b>	

Alloggi diversi da quelli sociali IACP o ex IACP regolarmente assegnati	1,0 per mille	10%
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci	<b>Esente per legge</b>	10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in comodato d'uso (c.d. Fabbricati merce)	2,90 per mille	**
Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	<b>Esente per legge</b>	10%
Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia	<b>Esente per legge</b>	10%
fabbricati in categoria D esclusi D/10	1,0 per mille	10%
Unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative pertinenze), date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano anagraficamente, con obbligo di dichiarazione al Comune pena perdita del diritto entro il termine previsto per la dichiarazione TASI	zero per mille	
<b>Pertinenze delle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela che non rientrano nella disciplina dell'art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015,</b>	<b>1,0 per mille</b>	<b>Esente per legge</b>
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola- che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)	1,0 per mille	10%
Terreni agricoli	esenti	
Aree fabbricabili – piani di recupero, indipendentemente dalla destinazione finale dell'immobile realizzato - immobili F2 con potenzialità edificatoria	1,0 per mille	10%
<b>Altre esenzioni ed agevolazioni di legge</b>		
- <b>riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate, per gli immobili locati a canone concordato;</b>		
- <b>esenzione per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari</b>		

\*\* per loro natura non possono contemplare l'ipotesi dell'occupante

2) di prendere atto della riduzione di due terzi della Tasi per l'unica *“unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”* ai sensi dell'art. 9-bis del DL n. 47;

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, fatta eccezione per quella delle altre tipologie di immobili esentate dal pagamento dell'IMU nel corso del 2013 – come più in dettaglio elencate nella tabella al punto 1)- per le quali comunque l'incremento è inferiore a quello massimo dello 0,8 per mille);
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del

11

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Franco Bizzarri

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è interamente destinato all'azzeramento dell'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli consentendo di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che le aliquote TASI sommate a quelle IMU deliberate per l'anno 2017 non superano per ciascuna tipologia di immobile l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote,
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 21,94%;

3) Di provvedere all'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni

**Il sottoscritto Segretario comunale**

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2017 al 21/04/2017 , ai sensi di quanto disposto dall'art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Castiglione del Lago, li 06/04/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**

CHE è divenuta esecutiva in data : 27/03/2017

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

Castiglione del Lago li 06/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Giuseppe Benedetti**